



**Sezione Origine**

9 dicembre 2016

## La matrix

La tabella allegata offre una panoramica dei Paesi e dei territori che applicano tra di loro la Convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranee (Convenzione PEM) rispettivamente il protocollo d'origine Euro-Med.

L'esempio qui appresso spiega come interpretare la matrice.

Una ditta svizzera fa realizzare camice da uomo in Marocco. Il materiale impiegato per la fabbricazione è originario dell'UE. Le camicie finite vengono fornite in Svizzera, dove sono controllate e imballate per la vendita al dettaglio. In seguito vengono vendute ad una ditta in Norvegia.

Per chiarire se in occasione dell'esportazione verso la Norvegia è possibile allestire una prova d'origine, occorre procedere come segue:

- Chiarire dapprima se i Paesi rispettivamente territori che hanno fornito il materiale (UE) applicano la Convenzione PEM rispettivamente il protocollo d'origine Euro-Med con il Marocco. Essendo il campo in cui si incrociano i due Paesi rispettivamente territori di sfondo giallo, ciò è il caso.
- Chiarire in un secondo tempo se anche tra la Svizzera (AELS) e il Marocco (fornitura in Svizzera di camice finite di origine marocchina) si applica la Convenzione PEM rispettivamente il protocollo d'origine Euro-Med. Essendo il campo in cui si incrociano i due Paesi rispettivamente territori di sfondo giallo, ciò è il caso.
- Chiarire in un terzo tempo se anche tra la Svizzera e l'UE si applica la Convenzione PEM rispettivamente il protocollo d'origine Euro-Med. Essendo il campo in cui si incrociano i due Paesi rispettivamente territori di sfondo giallo, ciò è il caso.
- Chiarire infine se il Paese di destinazione (Norvegia) applica la Convenzione PEM rispettivamente il protocollo d'origine Euro-Med con tutti i Paesi e i territori coinvolti nel processo di fabbricazione (UE, Marocco e Svizzera). Essendo tutti i campi in cui si incrociano i diversi Paesi rispettivamente territori di sfondo giallo, ciò è il caso.

Dai suddetti chiarimenti emerge che tutti i Paesi e i territori interessati applicano tra di loro la Convenzione PEM rispettivamente il protocollo d'origine Euro-Med. Il cumulo diagonale è dunque possibile.

Questa matrix è un'istantanea allestita dal punto di vista della Svizzera e vale per tutti i casi che si presentano dal momento della data di pubblicazione menzionata nel titolo fino alla data di pubblicazione di una nuova versione.

Da considerare che il cumulo diagonale per merci del settore agrario (cap. 1 - 24 della tariffa doganale) momentaneamente è possibile solo in maniera limitata (vedi circolare [Applicazione, dal 1° febbraio 2016, della Convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranee all'accordo di libero scambio Svizzera-UE](#)).

	UE	CH <sup>1</sup>	LI <sup>1</sup>	NO	IS	TR	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	AL	BA	ME	MK	RS	XK <sup>2</sup>	MD	
UE Unione europea		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CH <sup>1</sup> Svizzera (AELS)	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			
LI <sup>1</sup> Liechtenstein (AELS)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			
NO Norvegia (AELS)	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
IS Islanda (AELS)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TR Turchia	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
FO Isole Feroe	✓	✓	✓	✓	✓																			
DZ Algeria	✓																							
EG Egitto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		✓		✓							
IL Israele	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓											
JO Giordania	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				✓		✓					
LB Libano		✓	✓	✓	✓	✓																		
MA Marocco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓								✓						
PS Territori palestinesi occupati	✓																							
SY Siria									✓															
TN Tunisia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓													
AL Albania	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
BA Bosnia ed Erzegovina	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
ME Montenegro	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
MK Macedonia	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
RS Serbia	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
XK <sup>2</sup> Kosovo	✓																							
MD Repubblica di Moldova	✓																							

<sup>1</sup> La Svizzera e il Principato di Liechtenstein formano un'unione doganale.

<sup>2</sup> Come definito nella Risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.